

XVIII legislatura

A.S. 1672:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2020

n. 112



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1672: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento"

(Approvato dalla Camera dei deputati)». NL112, gennaio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale</i>)	1
Articolo 2 (<i>Risorse finanziarie</i>).....	4

Articolo 1

(Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale)

Il comma 1, così come modificato nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura¹, dispone che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati in favore di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) uno o più contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale, mediante versamenti in conto capitale, a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Lo scopo dell'operazione è che Banca del Mezzogiorno – MCC promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e, secondo quanto specificato in sede referente, dell'occupazione, nel Mezzogiorno, da realizzarsi con operazioni finanziarie, anche mediante il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

Il comma 1-*bis*, inserito in prima lettura alla Camera dei deputati con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo², impone alla Banca del Mezzogiorno, ovvero alla società da costituire (di cui a comma 2), di riferire su base quadrimestrale alle Commissioni competenti per materia di Camera e Senato sull'andamento delle operazioni finanziarie effettuate, anche con riferimento ai profili finanziari, e sugli andamenti dei livelli occupazionali, nonché di presentare altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2021, una relazione annuale sulle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. Al momento dell'eventuale costituzione della società, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sulle scelte operate, le azioni conseguenti e i programmi previsti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2302 ribadisce che al fine di promuovere – secondo logiche, criteri e condizioni di mercato – lo sviluppo delle attività finanziarie a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie ivi prevalentemente operanti, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, la norma dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa uno o più contributi in conto capitale per un importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale a favore della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa.

Sul punto, evidenzia che l'intervento essendo finalizzato alla realizzazione di operazioni di natura finanziaria, la disposizione ha effetti soltanto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

¹ La modifica, che ha inserito la finalizzazione dell'intervento anche al sostegno dell'occupazione del Mezzogiorno, è stata approvata con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 gennaio 2020, pagina 34.

² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., pagine 34-35.

Al riguardo, sui profili di quantificazione, ivi trattandosi di maggiore spesa volta espressamente all'acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato – per cui la stessa norma richiama il rispetto di "logiche, criteri e condizioni" di mercato – andrebbero non di meno richiesti maggiori dettagli informativi circa l'autentica natura economico finanziaria e non di mero sostegno dell'intervento in parola.

In proposito, pur considerando la classificazione di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a fini di contabilità nazionale, nell'ambito delle "Amministrazioni centrali" del comparto delle "Amministrazioni pubbliche"³, l'operazione andrebbe classificata come di carattere "finanziario" ai fini del SEC2010, come da consolidata giurisprudenza in materia di classificazione contabile delle operazioni del settore pubblico⁴, e dunque "neutrale" ai fini degli effetti d'impatto in termini di indebitamento netto.

I richiamati elementi appaiono vieppiù indispensabili al fine di escludere il rischio di eventuali riclassificazioni contabili *ex post* da parte dell'autorità statistica europea (EUROSTAT), nel caso in cui questa dovesse ravvisare l'assenza dei requisiti previsti al fine di escluderne l'impatto anche sul saldo di indebitamento netto, stante la natura di investimento "finanziario"⁵.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla MCC in attuazione delle predette norme, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possa essere disposta la scissione di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2302 conferma che ivi la norma prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito

³ Sotto settore "Enti produttori di servizi economici". Cfr. ISTAT, Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), sul sito dell'istituto.

⁴ Senato della repubblica, XVI Legislatura, Doc. XXVII, n. 9, pagina 36-37.

⁵ In una decisione del 2009, l'Eurostat ha stabilito che le ricapitalizzazioni sotto forma di azioni ordinarie sono operazioni finanziarie solo allorché le stesse si ritiene che abbiano luogo a valori di mercato; se invece sono svolte a valori superiori a quelli di mercato, ciò rende necessario la contabilizzazione separata della differenza come spesa pubblica (trasferimento in conto capitale) in favore dell'entità che vende il capitale. In una decisione del 2012, aggiornata nel 2013, l'Eurostat ha ribadito che la questione più rilevante è definire se una ricapitalizzazione sia da considerare un trasferimento in conto capitale (che impatta sull'indebitamento netto della p. a.) o un'acquisizione di capitali, cioè un'operazione "finanziaria" che non impatta sull'indebitamento medesimo, individuando alcuni indici per qualificare l'operazione: lo svolgimento a prezzi di mercato (che permette di escludere l'esistenza di sovrapprezzi, come sopra descritti), la preventiva autorizzazione della Commissione per i profili di concorrenza (che nell'escludere l'aiuto di Stato evidenzia la mancanza di trasferimenti in conto capitale), il fatto che la banca beneficiaria non produca perdite d'esercizio ripetute, ma al massimo eccezionali o *una tantum* (in quanto le perdite costanti dimostrerebbero che l'iniezione pubblica di capitale va considerata, nei fatti, come un trasferimento di fondi piuttosto che una vera e propria acquisizione di capitale), la compresenza di azionisti privati (in quanto indice di mancanza di sovrapprezzi rispetto a un investimento che miri a rendimenti normali).

Centrale Spa in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possa essere disposta la scissione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa con la costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

È altresì stabilito che le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, premesso che l'esercizio delle facoltà previste dalla norma è espressamente rimesso all'adozione di un provvedimento la cui adozione interverrà solo in un secondo momento, sembrerebbe utile l'acquisizione sin d'ora di ulteriori elementi informativi volti ad escludere l'assunzione di rischi e connesse responsabilità patrimoniali correlate alla situazione gestionale della società di nuova costituzione, da cui possano derivare implicazioni per i soggetti della PA comunque coinvolti, a partire dal Ministero dell'economia e delle finanze che risulterà titolare delle partecipazioni.

Il comma 3 esclude l'applicazione a tale nuova società del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016; prevede inoltre che la nomina del relativo consiglio di amministrazione sia affidata al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁶, è stato specificato che resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia prevista dal Testo unico bancario (TUB, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) per gli amministratori. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 esenta da ogni imposta tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'operazione disciplinata dall'articolo in esame.

Il comma 5 consente di riversare, previa quantificazione da parte del MEF, le risorse stanziare per l'intervento e non effettivamente utilizzate al bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al capitolo di spesa di provenienza.

Le norme, ivi compresa l'integrazione approvata in prima lettura al comma 3, non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, sul comma 3, ivi trattandosi di disposizioni aventi un mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare. Del pari, in merito al comma 4, ivi trattandosi di dispositivo per cui si prevede la rinuncia a maggior gettito, non ci sono osservazioni.

Sul comma 5, nulla da osservare a condizione che la ivi prevista riassegnazione alle medesime finalità di spesa, per le risorse eventualmente esuberanti il fabbisogno previsto per l'intervento in questione, avvenga comunque nel corso del medesimo esercizio finanziario 2020.

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., pagine 37.

Articolo 2 **(Risorse finanziarie)**

L'articolo, così come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura – per effetto del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81, ivi formulato dalla V Commissione⁷ – prevede che all'onere derivante dall'operazione in parola (di cui all'articolo 1), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170 della legge 228/2012 (stabilità 2013), iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate a Fondi multilaterali di sviluppo e al Fondo globale per l'ambiente⁸.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2302 certifica che la norma si limita a prevedere che all'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come rifinanziate per l'anno 2020 con la sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Conferma che le restanti disposizioni non comportano effetti finanziari.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe *in primis* confermata l'esistenza delle disponibilità ivi indicate a copertura, ossia a valere dello stanziamento iscritto per il 2020 in corrispondenza del capitolo 7175 dello stato di previsione del MEF, cui sono assegnate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa dell'art. 1, comma 170, della legge 228/2012 che è volta a finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente⁹.

Sul punto, va poi necessariamente evidenziato che il richiamato capitolo è classificato come di natura giuridicamente "obbligatoria" nell'ambito del bilancio dello Stato ivi essendo espressamente indicato come tale ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità. Circostanza, quest'ultima, che di per sé dovrebbe a "rigore" inibirne la possibilità di riduzione dello stanziamento ai fini della compensazione di nuovi o maggiori oneri.

Infine, richiamando l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, considerato il provvedimento in esame autorizza una maggiore spesa in conto "capitale", e che la

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 21 gennaio 2020, pagina 32-33.

⁸ La legge di bilancio per il 2019, si ricorda, ha rifinanziato le risorse destinate agli oneri derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, iscritte sul cap. 7175/MEF, di 1 miliardo di euro sia per il 2019 che per il 2020, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Il rifinanziamento disposto per l'anno 2019 è stato già utilizzato a parziale copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore della medesima banca, dall'articolo 22 del D.L. n. 1/2019. Si pone dunque a carico del rifinanziamento di 1 miliardo per il 2020 disposto dalla legge di bilancio per il 2019 la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui all'articolo 1, nell'importo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al rafforzamento patrimoniale a favore della società Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC). Il bilancio per il 2020-2022 al capitolo 7175 del Ministero dell'economia e finanze reca una dotazione pari a 1,4 miliardi di euro per l'anno 2020, 400 milioni di euro nel 2021 e 355 milioni di euro nel 2022.

⁹ Si segnala che il comma 536 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha ridotto l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.

corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il 2020 – ivi indicata a copertura – come rideterminata dal comma 536 della legge di bilancio 2020¹⁰, andrebbero richieste più puntuali delucidazioni in merito alla eventuale distribuzione degli effetti d'impatto sul fabbisogno della maggiore spesa prevista.

¹⁰ Si segnala la riduzione di 100 milioni di euro disposta in Legge di bilancio per il 2020 a cui non sono associati effetti di cassa. Si veda Allegato 7 finale A.S.1586.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 19 [Nota di lettura n. 99](#)
A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 12](#)
L'analisi del DPB italiano da parte della Commissione europea
- Dic 2019 [Nota di lettura n. 101](#)
A.S. 1631: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 100](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (**Atto del Governo n. 132**)
- " [Nota di lettura n. 102](#)
A.S. 1638: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 103](#)
A.S. 1633: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2020 [Nota di lettura n. 104](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (**Atto del Governo n. 138**)
- " [Nota di lettura n. 106](#)
A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"
- " [Nota di lettura n. 105](#)
Codice della protezione civile (**Atto del Governo n. 137**)
- " [Nota di lettura n. 107](#)
Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (**Atto del Governo n. 139**)
- " [Nota di lettura n. 110](#)
A.S. 1664: "Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"